

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 23 del 12 Luglio 2017

1. DIRITTO SOCIETARIO - Pubblicata la nuova direttiva UE - Codificate le norme esistenti - Abrogate sei precedenti direttive

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 169/46 del 30 giugno 2017, la **Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017**, relativo ad alcuni aspetti di diritto societario.

Tale direttiva è stata adottata con il fine di **riordinare un quadro frammentato** che rende difficile l'individuazione di diritti e obblighi, il Parlamento europeo e il Consiglio.

Non esistendo un diritto societario europeo codificato, gli Stati membri continuano ad applicare norme societarie proprie, modificandole di tanto in tanto per conformarsi alle direttive e ai regolamenti dell'Unione. Gli sforzi attualmente profusi per la creazione di un diritto societario e un quadro in materia di governo societario moderni ed efficienti per le imprese, gli investitori e i lavoratori europei, intendono migliorare il contesto imprenditoriale all'interno dell'Unione.

Un quadro efficace in materia di governo societario crea un ambiente imprenditoriale positivo nel mercato interno in tutta l'UE.

L'obiettivo dell'armonizzazione del diritto societario è **promuovere la realizzazione della libertà di stabilimento** (Titolo IV, Capo 2, Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea -TFUE) e **attuare il diritto fondamentale** di cui all'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, vale a dire **la libertà d'impresa** nei limiti previsti dall'articolo 17 della Carta (diritto di proprietà).

L'articolo 49, secondo comma, TFUE garantisce il diritto di accedere alle attività autonome e di esercitare tali attività, nonché di costituire e gestire imprese e in particolare società.

Le norme dell'Unione in questo settore hanno lo scopo di **consentire alle imprese di stabilirsi in qualunque parte dell'Unione, usufruendo della libera circolazione di persone, servizi e capitali**, di **fornire protezione agli azionisti** e alle altre parti che hanno interessi particolari nelle società, di **aumentare la competitività delle imprese** e di **incoraggiare le imprese a instaurare una cooperazione transfrontaliera**.

Poiché il mercato interno implica la creazione di società di dimensioni europee, le imprese devono poter operare in tutta l'Unione **secondo un quadro giuridico uniforme**.

Il testo della direttiva (UE) 2017/1132, che **codifica le norme esistenti**, abroga le direttive 82/891/CEE, 89/666/CEE, 2005/56/CE, 2009/101/CE, 2011/35/UE e 2012/30/UE.

Tra gli elementi di forza del nuovo testo, le articolate **regole sulla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro**, le disposizioni sulle fusioni delle società per azioni, le **fusioni transfrontaliere delle società di capitali**, le **scissioni delle società per azioni**.

La direttiva è composta di **tre Titoli**.

1) Il **Titolo I** (artt. 1 e ss.) - composto di quattro Capi - è dedicato alle **"Norme generali sullo stabilimento e sul funzionamento delle società di capitali"**.

Per quanto riguarda le informazioni obbligatorie da fornire nello statuto o nell'atto costitutivo, la direttiva dispone che **"In tutti gli Stati membri la cui legislazione non preveda, all'atto della costituzione, un controllo preventivo amministrativo o giudiziario, l'atto costitutivo e lo statuto della società e le loro modifiche devono rivestire la forma di atto pubblico"** (art. 10).

Centrale il sistema di interconnessione del registro centrale, del registro del commercio e del registro delle imprese, attraverso **una piattaforma centrale europea** e il via a punti di accesso opzionali istituiti dagli Stati membri (artt. 13 e ss.).

In ciascuno Stato membro è costituito un fascicolo presso un registro centrale, presso il registro di commercio o presso il registro delle imprese per ogni società iscritta.

Gli Stati membri provvedono a che le società dispongano di un identificativo unico che consenta di identificarle inequivocabilmente nelle **comunicazioni tra registri attraverso il sistema di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese** istituito in conformità dell'articolo 22, paragrafo 2 («**sistema di interconnessione dei registri**»). Detto identificativo unico comprende, quanto meno, gli elementi che consentono di identificare lo Stato membro del registro, il registro nazionale d'origine e il numero di iscrizione della società in detto registro e, ove opportuno, elementi atti a evitare errori di identificazione (art. 16).

Il **Capo IV** (art. 44 e ss.) è dedicato alla “**Salvaguardia e modificazione del capitale**”

Per la costituzione della società o per il conseguimento dell'autorizzazione a iniziare la propria attività, le legislazioni degli Stati membri prescrivono la sottoscrizione di un **capitale minimo che non può essere fissato a un importo inferiore a 25 000 EUR** (art. 45).

2) Il **Titolo II** (artt. 87 e ss.) - composto di tre Capi - è interamente dedicato alle “**Fusioni e alle scissioni di società di capitali**”, con garanzie per la tutela dei diritti dei lavoratori di ciascuna delle società partecipanti alla fusione che “è disciplinata conformemente alla direttiva 2001/23/CE”.

Una norma ad hoc è dedicata alla **redazione di atti pubblici** da utilizzare in tutti i casi in cui la legislazione di uno Stato membro non preveda per le fusioni un controllo preventivo di legittimità, giudiziario o amministrativo.

All'art. 102, comma 1, si stabilisce, infatti, che “*Se la legislazione di uno Stato membro non prevede per le fusioni un controllo preventivo di legittimità, giudiziario o amministrativo, ovvero se tale controllo non verte su tutti gli atti necessari alla fusione, i verbali delle assemblee generali che deliberano la fusione e, se del caso, il contratto di fusione posteriore alle assemblee generali devono farsi per atto pubblico. Se la fusione non deve essere approvata dalle assemblee generali di tutte le società partecipanti alla fusione, il progetto di fusione deve farsi per atto pubblico*”.

Nel successivo comma 2, si stabilisce che “*Il notaio o l'autorità competente a redigere l'atto pubblico verificano e certificano l'esistenza e la legittimità degli atti e delle formalità che devono essere compiuti dalla società per la quale esplicano la propria funzione di notaio o autorità competente, nonché del progetto di fusione*”.

Il **Capo II** (artt. 118 e ss.) è dedicato alle “**Fusioni transfrontaliere di società di capitali**”, costituite in conformità della legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione, a condizione che almeno due di esse siano soggette alla legislazione di Stati membri diversi («fusioni transfrontaliere»).

Il **Capo III** (artt. 135 e ss.) è dedicato alle “**Scissioni di società per azioni**”.

3) Il **Titolo III** (artt. 161 e ss.) è dedicato alle “**Disposizioni finali**”

Articolo 162 (Relazione, dialogo periodico sul sistema di interconnessione dei registri e riesame) si stabilisce che, entro l'8 giugno 2022, la Commissione dovrà pubblicare una **relazione sul funzionamento del sistema di interconnessione dei registri**, esaminando in particolare il suo funzionamento tecnico e gli aspetti finanziari. Tale relazione potrà essere corredata, se opportuno, di proposte di modifica della presente direttiva relative al sistema di interconnessione.

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva 2017/1132 clicca qui.](#)

2. REVISORI LEGALI - Dalla Ragioneria Generale dello Stato le istruzioni in materia di formazione continua

Con la **circolare n. 26 del 6 luglio 2017**, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato fornisce istruzioni per l'assolvimento dell'**obbligo di formazione professionale continua** previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, per tutti gli iscritti nel Registro dei revisori legali.

Vengono illustrate, in particolare, le modalità di **erogazione dei corsi di aggiornamento professionale**, le **procedure per l'accreditamento delle società** e degli enti eventualmente interessati, la **disciplina prevista per la formazione erogata** dagli albi o ordini professionali e dalle società di revisione iscritte al Registro.

L'adempimento dell'obbligo formativo è **cadenzato su un arco temporale triennale**, durante il quale ciascun iscritto deve conseguire almeno 60 crediti formativi, in ragione di almeno 20 crediti formativi per ciascun anno.

Tale obbligo, ai sensi dell'art. 27, comma 4, del D.Lgs. n. 135/2016, decorre dal 1° gennaio 2017. Anche il primo triennio formativo 1° gennaio 2017 -31 dicembre 2019 decorre pertanto da tale data.

L'attività formativa può essere alternativamente svolta:

- 1) mediante la **partecipazione a eventuali programmi di formazione a distanza erogati dal Ministero**, anche attraverso organismi convenzionati (art. 5, comma 6, lett. a);
- 2) mediante la **partecipazione a programmi di formazione a distanza o in aula presso società o enti pubblici e privati**, provvisti di struttura territoriale adeguata alla natura dell'attività di formazione ed alle modalità di svolgimento dei programmi formativi, accreditati dal Ministero attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione (art. 5, comma 6, lett. b).

Sul sito istituzionale della revisione legale verrà pubblicato e aggiornato un **elenco degli enti pubblici e privati accreditati**.

La **formazione acquisita dai professionisti iscritti al registro dei revisori presso gli albi professionali** di appartenenza nonché da coloro che collaborano all'attività di revisione legale o sono responsabili della revisione all'interno di società di revisione che erogano o assicurano a qualsiasi titolo la formazione al proprio interno è riconosciuta equivalente, ai sensi dell'art. 5, comma 10, del D.Lgs. n. 39/2010, purché conforme al programma di aggiornamento professionale adottato con determina del Ragioniere Generale dello Stato Prot. n. 37343 del 7 marzo 2017.

Si ricorda, infine, che **sono esentati dall'obbligo formativo** i revisori legali sospesi dal registro ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. e) e dell'art. 24-bis del D.Lgs. n. 39/2010 per il periodo della sospensione.

In allegato alla circolare vengono forniti:

- 1) l'**istanza di accreditamento**, da presentare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini dell'erogazione della formativa continua obbligatoria (Allegato 1);
- 2) la **Convenzione di accreditamento** (Allegato 2);
- 3) la **Scheda dei corsi** (Allegato 3).

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 26/2017 e dei suoi tre allegati clicca qui.](#)

3. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) - Pubblicato un nuovo decreto legislativo di attuazione della normativa europea - Semplificazioni procedurali e innalzamento dei livelli di sicurezza

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2017, il **Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104**, recante "**Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114**".

Allo stato attuale, da un'analisi della durata media delle procedure di competenza statale, si riscontrano tempi medi per la conclusione dei procedimenti di **valutazione dell'impatto ambientale (VIA)** di circa 3 anni, mentre per la verifica di assoggettabilità a VIA sono necessari circa 11,4 mesi, con un rallentamento dell'iter valutativo dei progetti dovuto anche alla frammentazione delle competenze normative, regolamentari e amministrative tra Stato e Regioni.

Con l'intento di superare tale frammentazione, è stato pubblicato un decreto legislativo che, in attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo del 16 aprile 2014, modifica l'attuale disciplina della procedura di **Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)** e della procedura di "**Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA)**" e introduce **due novità**: un **procedimento unico nazionale** (art. 27) attivabile facoltativamente dal proponente e un **procedimento unico regionale** obbligatorio in tutti i casi di Via locale (art. 27-bis).

Il procedimento unico è comprensivo di tutte le autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi in materia ambientale necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

Gli **scopi del provvedimento**, che entrerà in vigore il **prossimo 21 luglio**, sono i seguenti:

- rendere più efficienti le procedure,
- innalzare i livelli di tutela ambientale,
- contribuire a sbloccare il potenziale derivante dagli investimenti in opere, infrastrutture e impianti per rilanciare la crescita sostenibile, attraverso la correzione delle criticità riscontrate da amministrazioni e imprese.

Nello specifico, tra gli **elementi maggiormente significativi della riforma**, si segnalano i seguenti:

- per i progetti di competenza statale, facoltà per il proponente di richiedere, in alternativa al provvedimento di VIA ordinario, il rilascio di un “**provvedimento unico ambientale**”, che coordini e sostituisca tutti i titoli abilitativi o autorizzativi riconducibili ai fattori ambientali;
- la **riduzione complessiva dei tempi** per la conclusione dei procedimenti, indicando termini perentori e sostituzione amministrativa in caso di inadempienza;
- una nuova definizione di “**impatti ambientali**”, che comprende anche gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sulla popolazione, la salute umana, il patrimonio culturale e il paesaggio;
- nel caso di modifiche o estensioni di opere esistenti, la possibilità di richiedere all’autorità competente un **pre-screening**, ovvero una valutazione preliminare del progetto per individuare l’eventuale procedura da avviare;
- la riorganizzazione del funzionamento della Commissione VIA, con la **costituzione di un Comitato tecnico di supporto**, che opererà a tempo pieno, per accelerare e rendere più efficienti le istruttorie;
- l’introduzione di **regole omogenee per il procedimento di VIA su tutto il territorio nazionale**, rimodulando le competenze normative delle Regioni e razionalizzando il riparto dei compiti amministrativi tra Stato e Regioni;
- la **completa digitalizzazione degli oneri informativi a carico dei proponenti**, anche prevedendo l’eliminazione degli obblighi di pubblicazione sui mezzi di stampa;
- l’**ampliamento della partecipazione del pubblico** e, in particolare, dei residenti nei territori potenzialmente interessati da un progetto sottoposto a procedura di VIA, mediante il potenziamento dell’istituto dell’inchiesta pubblica e tenendo conto delle disposizioni in tema di dibattito pubblico di cui all’articolo 22 del d.lgs. n. 50/2016.
- l’introduzione di un nuovo apposito articolo dedicato al **procedimento autorizzatorio unico** di competenza regionale che disciplina compiutamente le procedure di competenza delle Amministrazioni territoriali.

Le nuove regole si applicano ai procedimenti **avviati dal 16 maggio 2017**, mentre restano soggetti alla previgente disciplina quelli che alla data del 16 maggio 2017: risultano pendenti; per i quali è già partita la fase di consultazione; per i quali è stata presentata istanza. In quest’ultimo caso il proponente può però chiedere all’Autorità competente di passare al nuovo regime.

Resta sempre la possibilità di ritirare la domanda così presentata e di proporre una nuova che ricadrebbe sotto le nuove regole.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4. COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE - Pubblicato il decreto che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 305/2011

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2017, il **Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106**, recante “**Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE**”.

Il provvedimento – **in vigore dal 10 agosto 2017** - mira a semplificare e chiarire il quadro normativo esistente per l’immissione sul mercato dei prodotti da costruzione, nonché a migliorare la trasparenza, l’efficacia e l’armonizzazione delle misure esistenti, per garantire la sicurezza e la qualità delle costruzioni nell’Unione.

A questo scopo, il decreto prevede:

- l’istituzione, presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del **Comitato nazionale di coordinamento dei prodotti da costruzione** che, tra l’altro, avrà il compito di coordinare appunto le attività delle amministrazioni competenti nel settore dei prodotti da costruzione e di determinare gli indirizzi volti ad assicurare l’uniformità e il controllo dell’attività di certificazione e prova degli organismi notificati (art. 3);
- l’individuazione presso il Ministero dello Sviluppo Economico - nell’ambito del punto di contatto nazionale prodotti, PCP-Italia, già istituito in attuazione del regolamento (UE) n.764/2008 - del **Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione**, come previsto dall’articolo 10, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 305/2011. Il Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione si avvale della collaborazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Interno per la trattazione degli aspetti riguardanti i materiali ed i prodotti per uso strutturale ed antincendio (art. 4);
- la costituzione dell’**Organismo italiano per la valutazione tecnica europea (ITAB)**, per assicurare la piena integrazione delle funzioni connesse al rilascio della valutazione tecnica europea (*European Technical Assessment* - ETA). L’ITAB è designato, ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento (UE) n. 305/2011, quale organismo di valutazione tecnica per tutte le aree di prodotto previste dal medesimo regolamento ed entra a

far parte dell'organizzazione europea degli organismi di valutazione tecnica di cui all'articolo 31 del regolamento stesso (art. 7).

- norme sulle **condizioni per l'immissione sul mercato e per l'impiego dei prodotti** sia nel caso in cui il prodotto rientri nell'ambito di una norma armonizzata, sia nel caso di prodotto non disciplinato da una norma armonizzata ma conforme ad una valutazione tecnica europea (ETA), e quindi non disciplinato da una norma armonizzata (perché per esempio nuovo e pertanto originale), nonché sui contenuti della **dichiarazione di prestazione** e delle istruzioni e informazioni sulla sicurezza (artt. 5 e 6).

Pesanti le **sanzioni amministrative e penali** previste a carico dei costruttori, progettisti, direttori dei lavori. Direttore dell'esecuzione e collaudatori che, nell'ambito delle specifiche competenze, prescrivano o utilizzino prodotti non conformi a quanto previsto dal presente decreto o in violazione di una delle disposizioni in materia di dichiarazione di prestazione e marcatura CE (artt. 20 - 23).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto n. 106/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento \(UE\) 305/2011 clicca qui.](#)

5. IMPIANTISTICA - Pubblicato la versione aggiornata del massimario delle decisioni ministeriali

Il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione VI - Registro imprese, ha pubblicato sul proprio sito la **versione aggiornata al 21 giugno 2017** del massimario contenente la **raccolta dei pareri, delle circolari e delle lettere-circolari del Ministero dello Sviluppo Economico in materia di installazione di impianti tecnologici a servizio degli edifici**, di cui al D.M. n. 37/2008.

Il massimario riporta tutte le principali decisioni, ordinate per argomenti con indice ipertestuale.

Il Massimario è **rivolto alle imprese di installazione di impianti all'interno degli edifici e agli operatori di settore.**

LINK:

[Per scaricare il testo del massimario clicca qui.](#)

6. ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA - Con il D.L. n. 50/2017 ridefiniti i criteri per il rilascio del DURC

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n.144 del 23 giugno 2017 - Suppl. Ordinario n. 31, la **Legge 21 giugno 2017, n. 96**, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo"*.

Il provvedimento, contenente una serie di interventi in materia di lavoro, ha **ridefinito i criteri per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)** nel caso di definizione agevolata dei debiti contributivi attraverso la rottamazione delle cartelle. In tale ipotesi il DURC viene rilasciato, sussistendo tutti gli altri requisiti di regolarità, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere di tale procedura.

Si ricorda che la cd. "rottamazione dei ruoli" consente la **definizione agevolata di somme iscritte a ruolo**, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione/decadenza con riguardo alle somme per le quali è stata presentata dichiarazione di accesso alla procedura e impossibilità per l'agente della riscossione di avviare nuove azioni esecutive.

Il Decreto Legge n. 50/2017, all'art. 54, ha precisato che in caso di definizione agevolata di debiti contributivi è possibile ottenere il DURC dal momento in cui viene presentata la dichiarazione di adesione alla rottamazione dei ruoli.

Con tale precisazione viene superato ciò che aveva affermato l'NPS con messaggio n. 824/2017 ovvero che per il rilascio del DURC positivo non era sufficiente la sola presentazione dell'istanza ma era necessario che il contribuente fosse ammesso alla definizione agevolata e in particolare all'atto del pagamento della prima rata, in caso di adempimento in modalità rateale, o dell'intero importo, in caso di adempimento in un'unica soluzione.

Sia l'INPS, con **circolare n. 80 del 2 maggio 2017**, sia l'INAIL, con **circolare n. 18 del 24 aprile 2017**, hanno recepito la modifica apportata dalla manovra correttiva; pertanto, a far data dal 24 aprile 2017 (*data di entrata in vigore del D.L.n. 50/2017*), entrambi gli istituti, nel caso in cui i debiti contributivi iscritti a ruolo

siano stati oggetto di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, attesteranno la regolarità contributiva.

Si precisa che **in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'unica rata o di una delle rate previste dal piano di rottamazione, i DURC rilasciati saranno annullati dagli enti preposti alla verifica.**

A tal fine, l'agente della riscossione comunica agli Enti il regolare versamento delle rate accordate. I medesimi enti provvedono a rendere disponibile in apposita sezione del servizio "DURC on line" l'elenco dei Durc annullati per tale motivo.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge n. 50/2017, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 96/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS n. 80/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INAIL n. 18/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sul DURC clicca qui.](#)

7. MEDIAZIONE CIVILE - Con la L. n. 96/2017, la mediazione obbligatoria diventa stabile e torna ad avere carattere strutturale

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n.144 del 23 giugno 2017 - Suppl. Ordinario n. 31, la **Legge 21 giugno 2017, n. 96**, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo".

Tra le tante novità apportate dalla c.d. "**Manovra correttiva 2017**", segnaliamo quella in tema di **mediazione**, introdotta dall'art. 11-ter del D.L. n. 50/2017, aggiunto in sede di conversione dalla legge n. 96/2017.

Tale articolo modifica l'art. 5, comma 1-*bis*, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, il quale detta, come noto, la disciplina della c.d. "mediazione obbligatoria": ipotesi in cui, in estrema sintesi, le parti di una controversia civile o commerciale sono obbligate, prima di rivolgersi al giudice, ad esperire - a pena di improcedibilità della domanda - il procedimento di mediazione; ciò per le controversie vertenti nelle materie elencate dall'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010, e precisamente per le controversie in materia di *condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari*.

La principale novità introdotta al riguardo dal citato art. 11-ter consiste nello **stabilizzare nell'ordinamento l'efficacia della disciplina della mediazione obbligatoria** la quale, prima della "Manovra correttiva 2017", aveva invece natura transitoria e sperimentale. Viene quindi **eliminato il carattere temporaneo dell'istituto**.

Per comprendere la portata della novità è necessario ricordare quanto segue.

La versione originaria del D.Lgs. n. 28/2010 già in effetti prevedeva, all'art. 5, comma 1, la natura strutturale, e non temporanea, della mediazione c.d. obbligatoria.

Nel 2012, però, con la **Sentenza n. 272 del 6 dicembre 2012**, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale disciplina per violazione degli artt. 76 e 77 Cost.: in estrema sintesi, la Corte Costituzionale ha affermato che l'obbligatorietà della mediazione non poteva essere prevista con lo strumento del decreto legislativo, in mancanza di esplicita indicazione in tal senso nella relativa legge delega n. 69/2009. Di conseguenza, la relativa disciplina era stata espunta dal D.Lgs. n. 28 del 2010.

Nel 2013, l'obbligatorietà della mediazione è stata poi reintrodotta, con alcune modifiche rispetto all'originaria disciplina, ad opera del **D.L. n. 69/2013** (recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*". c.d. "Decreto del fare"), convertito dalla **L. n. 98/2013**. Ciò con l'introduzione, nel D.Lgs. n. 28 del 2010, del nuovo art 5, comma 1-bis il quale prevedeva che l'obbligatorietà della mediazione doveva avere **natura transitoria e sperimentale**; era infatti previsto che:

- detta disciplina doveva avere efficacia per soli quattro anni;
- al termine di due anni dall'entrata in vigore del c.d. decreto del fare cui si è fatto cenno, il Ministero della giustizia era chiamato ad attivare il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione.

Il D.L. n. 50/2017, così come convertito nella L. n. 96/2017, ha invece espunto dette disposizioni dall'art. 5, comma 1-bis. Da ciò discende che **la disciplina della c.d. mediazione obbligatoria diviene strutturale, e**

non più a termine: la mediazione obbligatoria è ritornata ad avere carattere strutturale come prevedeva originariamente il D.Lgs. n. 28 del 2010.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge n. 50/2017, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 96/2017 clicca qui.](#)



8. MONETE METALLICHE DA 1 e 2 CENTESIMI - Con la L. n. 96/2017 stabilita la sospensione del conio ma non della circolazione - Costi di conio troppo alti - Previsto un meccanismo di arrotondamento

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n.144 del 23 giugno 2017 - Suppl. Ordinario n. 31, la **Legge 21 giugno 2017, n. 96**, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo"*.

Il provvedimento, tra le tante novità, all'art. 13-*quater*, aggiunto in sede di conversione in legge del D.L. n. 50/2017, ha stabilito - a decorrere **dal 1° gennaio 2018** - la **sospensione del conio, da parte dell'Italia, di monete metalliche in euro di valore unitario pari a un centesimo e a due centesimi di euro.**

Attenzione: l'Italia smetterà semplicemente di coniare le monete da 1 e 2 centesimi, senza proibirne la circolazione.

Costi e vantaggi. Nella relazione che ha accompagnato l'emendamento si rileva che i **costi di fabbricazione** di ciascuna moneta da 1 centesimo ammontano a circa 4,5 centesimi di euro; quelli di ciascuna moneta da 2 centesimi a 5,2 centesimi di euro.

Dall'introduzione dell'euro al 2013, si sottolinea che *"la Zecca ha fuso oltre 2,8 miliardi di monete da un centesimo e 2,3 miliardi di monete da 2 cent per un costo complessivo di 245,6 milioni di euro. **Gli effetti di risparmio sono quindi quantificabili in Italia in almeno 20 milioni di euro ogni anno**"*.

Il risparmio derivante da tale operazione sarà destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Le disposizioni del presente articolo saranno **comunicate alla Banca centrale europea** entro un mese dalla data della loro entrata in vigore e **si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2018.**

Regole e sorveglianza. Il citato articolo 13-*quater* ha anche fissato alcune **regole per l'arrotondamento** e stabilito **un'apposita verifica sull'impatto delle nuove disposizioni sulle dinamiche dei prezzi.**

1. Durante il periodo di sospensione, quando un importo in euro costituisce un autonomo **importo monetario complessivo** da pagare e il pagamento dovrà essere effettuato **integralmente in contanti**, tale importo dovrà essere **arrotondato, a tutti gli effetti, per eccesso o per difetto, al multiplo di cinque centesimi più vicino.**

Quindi 0,1 e 0,2 centesimi verranno arrotondati a zero (per difetto), mentre 0,3 e 0,4 a 5 centesimi (per eccesso), come 0,6 e 0,7 centesimi (per difetto).

Invece 0,8 e 0,9 verranno arrotondati a 10 centesimi (per eccesso).

I prezzi, dunque, cambieranno, ma **solo per i pagamenti in contanti.** Per ciò che concerne il pagamento con carta di credito, prepagata o bancomat il costo rimane invariato. Inoltre **l'arrotondamento riguarderà il prezzo complessivo e non il singolo prezzo.**

2. Tutti i soggetti pubblici o incaricati di pubblici uffici o di pubblici servizi, compresi i loro concessionari, rappresentanti, mandatari o agenti, **sono autorizzati**, senza necessità di ulteriori provvedimenti o determinazioni, **ad acconsentire all'arrotondamento** di cui sopra **in relazione a qualunque autonomo importo monetario in euro a debito o a credito.**

3. **Resta impregiudicato il corso legale** delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione di valore unitario pari a un centesimo e a due centesimi di euro secondo le norme ad esse applicabili.

In sostanza le monete già in corso non si restituiscono né perdono valore. Quindi nessuna corsa a disfarsene. Anche perché, tanto per fare un esempio, potrebbero essere "portate" in Italia da altri Paesi dell'area euro. Infatti, con l'interruzione del conio da parte dell'Italia non viene meno il corso legale delle due monetine, che continueranno a essere coniate da altri Paesi dell'Unione e quindi continueranno a circolare anche in Italia. *Ma allora a cosa serve l'arrotondamento dei prezzi?*

4. Il **Garante per la sorveglianza dei prezzi** dovrà svolgere un'apposita **verifica sull'impatto delle disposizioni del presente articolo sulle dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni e di servizi praticati ai consumatori finali** e riferire, su base semestrale, le dinamiche e le eventuali anomalie dei prezzi dallo stesso rilevate nell'esercizio delle proprie attività e funzioni al Ministro dello Sviluppo

Economico che provvederà, ove necessario, alla formulazione di segnalazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e di proposte normative.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge n. 50/2017, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 96/2017 clicca qui.](#)

9. MEDIATORI DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE - Fissato il contributo al Fondo di garanzia per l'anno 2017 - Versamento entro il 31 luglio

Con il **decreto del 5 luglio 2017** (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) il Ministro dello Sviluppo Economico ha determinato, **per l'anno 2017**, il contributo dovuto dagli aderenti al fondo di garanzia per mediatori di assicurazione e riassicurazione, fissandolo nella misura dello **0,08%** delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso dell'anno 2016.

I versamenti devono essere effettuati **entro il 31 luglio 2017**.

Nel medesimo termine i mediatori trasmettono al Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante le provvigioni acquisite nel corso dell'anno 2016

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

10. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Dall'INPS i chiarimenti su omessa, infedele e tardiva denuncia contributiva

L'INPS, con la **circolare n. 106 del 5 luglio 2017**, interviene riguardo il **regime sanzionatorio** applicabile alle ipotesi di versamento di contributi o premi dovuti alle Gestioni previdenziali ed assistenziali che sia stato omesso ovvero effettuato in ritardo o in misura inferiore a quella dovuta.

L'INPS esamina i casi di omessa, tardiva o infedele denuncia contributiva da parte dei datori di lavoro, distinguendo la fattispecie di **evasione**, riconducibile ad uno specifico intento fraudolento, da quello della **semplice omissione**, per la quale il datore di lavoro provveda a ravvedimento.

Il regime sanzionatorio applicabile alle ipotesi di versamento di contributi o premi dovuti alle Gestioni previdenziali ed assistenziali che sia stato omesso ovvero effettuato in ritardo o in misura inferiore a quella dovuta è regolato, a decorrere **dal 1° ottobre 2000**, dall'art. 116, commi 8 e 9, della **legge 23 dicembre 2000, n. 388** (Legge finanziaria 2001).

La previsione normativa distingue, in via principale, tra le ipotesi di **omissione** (*comma 8, lettera a*) e di **evasione** (*comma 8, lettera b*), che risultano meno gravose rispetto al regime pregresso.

In conformità di quanto stabilito alla lettera a) della norma in esame, costituisce principio consolidato la circostanza che **il mancato o ritardato pagamento dei contributi**, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie, **integra la fattispecie dell'omissione contributiva**.

Diversamente, ai fini dell'individuazione dell'ipotesi di maggiore gravità del comportamento omissivo del soggetto che determina l'applicazione della disciplina di cui alla lettera b) del comma 8 del medesimo art. 116, la disposizione, nel ribadire la connessione dell'evasione ai casi di *"registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero"*, già previsti nella previgente disciplina della legge n. 662/1996, precisa che la medesima connessione si riferisce al *"(...) caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate (...)"*.

Pertanto, secondo tale previsione, ricorrendo il predetto collegamento, **si configura l'ipotesi dell'evasione laddove vi sia occultamento di rapporti di lavoro ovvero di retribuzioni erogate** e l'occultamento sia attuato **con l'intenzione specifica di non versare i contributi o i premi**, ossia con un comportamento volontariamente indirizzato a tale scopo.

L'INPS ricorda che la **sentenza n. 28966 del 27 dicembre 2011**, la Corte di Cassazione è intervenuta a chiarire, ripercorrendo la lettura effettuata dai Giudici di legittimità nel corso del decennio successivo alla data di entrata in vigore del nuovo regime sanzionatorio, gli elementi che concorrono a definire l'ipotesi dell'evasione.

Con specifico riferimento all'elemento oggettivo dell'**occultamento**, la Corte ha precisato che tale termine non solo indica l'assoluta mancanza *"di qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni"* ma **ricorre anche nell'ipotesi di denuncia obbligatoria all'Ente previdenziale che risulti non presentata, incompleta o non conforme al vero**.

Dalla lettera della norma, infatti, *"in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero"*, l'utilizzo della disgiuntiva "o" fra *registrazioni* e *denunce obbligatorie* fa

emergere la volontà del legislatore di volere connettere all'una o all'altra tipologia di adempimento la configurazione dell'evasione.

Da ciò discende che **anche l'omissione, l'infedeltà e la tardiva presentazione delle denunce obbligatorie configura un'ipotesi di evasione.**

L'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte si è, infatti, espressa nel senso di ritenere che **nelle ipotesi di omessa o infedele denuncia si è sempre in presenza di una fattispecie di evasione**, tranne nel caso in cui il datore di lavoro fornisca una prova idonea ad escludere l'intento fraudolento, trattandosi dunque solo di semplice omissione.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 106/2017 clicca qui.](#)

11. SISTRI - I problemi non finiscono mai!!! - Il TAR del Lazio ha rinviato a gennaio 2018 l'udienza in merito all'aggiudicazione della gara CONSIP per l'affidamento del sistema

Il Tar del Lazio, chiamato a esprimersi sulla legittimità dell'aggiudicazione della gara CONSIP (acronimo di "Concessionaria Servizi Informativi Pubblici"), per l'affidamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ha **rinvio al 24 gennaio 2018 l'udienza di merito.**

Il Giudice amministrativo laziale, con **ordinanza 3 luglio 2017, n. 7610**, ha ritenuto necessario, ai fini delle decisioni da assumere in relazione alle domande presentate dalla parte ricorrente in via principale (un'azienda appartenente a un raggruppamento di imprese che aveva partecipato alla gara senza vincerla), nonché della parte ricorrente in via incidentale (la Rti aggiudicataria del servizio), di **disporre una consulenza tecnica d'ufficio (CTU).**

A tal fine il Giudice ha **nominato due esperti** (uno per gli aspetti tecnici e uno per quelli economici e finanziari), ai quali sarà demandato l'incarico di chiarire alcune questioni preliminari alla decisione, rinviando al 24 gennaio 2018 l'udienza per la discussione sul merito del ricorso.

Si ricorda che CONSIP ha **aggiudicato in via definitiva la gara** per la concessione del Sistri in data **1° febbraio 2017.**

LINK:

[Per un approfondimento sull'argomento SISTRI clicca qui.](#)

12. SISTEMA CAMERALE - Fissate le nuove procedure di iscrizione all'Elenco per l'accesso all'incarico di revisore legale dei conti

Ai fini del conferimento degli incarichi di cui all'art. 17, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2005, è stato istituito, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, un **Elenco del personale e delle professionalità in possesso di requisiti e capacità professionali da designare nei Collegi dei revisori dei conti degli enti del sistema camerale.**

Lo stesso Ministero, con la **Direttiva del 14 febbraio 2017**, ha stabilito la procedura di iscrizione all'Elenco da parte del personale del Ministero e di altre professionalità esterne e le modalità di conferimento dell'incarico.

In applicazione della citata direttiva, il Ministero dello Sviluppo Economico, ha emanato la **circolare del 6 luglio 2017, Prot. 0279375**, con la quale sono stati individuati:

- a) i requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco;
- b) la procedura di iscrizione, i termini e l'Ufficio competente;
- c) i motivi di decadenza dall'iscrizione all'Elenco.

Con la circolare sono inoltre disponibili i seguenti **quattro modelli di domanda**;

- 1) *Domanda di iscrizione nell'elenco del Personale del Ministero anche in posizione di comando (Allegato 1);*
- 2) *Dichiarazione delle professionalità economiche, aziendalistiche, amministrativo-contabili o giuridiche acquisite nell'espletamento della propria attività di servizio (Allegato 1A);*
- 3) *Dichiarazione degli incarichi sindacali o di revisione svolti nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o incarichi in settori analoghi (Allegato 1B);*
- 4) *Domanda di iscrizione nell'elenco delle professionalità estranee alla Pubblica Amministrazione (Allegato 2).*

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva, della circolare e dei moduli di domanda clicca qui.](#)

13. ENTI LOCALI - Solo uno su tre offre servizi online - Una sconcertante situazione fotografata dalla CGIA di Mestre che evidenzia i ritardi della Pubblica Amministrazione locale

Circa **due Pubbliche Amministrazioni locali su tre non erogano alcun servizio completo tramite il web.**

La denuncia è sollevata dall'**Ufficio studi della CGIA di Mestre** che ha esaminato i dati ISTAT riferiti all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione da parte degli Enti locali del nostro Paese.

I risultati di questa analisi sono sostanzialmente sconcertanti. Tra tutte le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane presenti in Italia la percentuale di enti che offre la possibilità di avviare e concludere per via telematica l'intero iter di almeno un servizio richiesto dall'utenza è pari al **33,8**: praticamente solo 1 su 3 è in grado di espletarla.

La tipologia di amministrazione locale maggiormente in "ritardo" è la **Provincia**: solo il 27,1% è in grado di "dialogare" e concludere on line la procedura richiesta dai cittadini o dalle imprese; sale al 28 per cento per le Comunità montane, si attesta al 33,9 per cento nei Comuni (con punte del 63 per cento per quelli con più di 60.000 abitanti) per toccare il 59,1 per cento tra le Regioni e le Province autonome.

*"Se il nostro settore manifatturiero – segnala il coordinatore dell'Ufficio studi della CGIA Paolo Zabeo – è chiamato ormai quotidianamente a misurarsi con gli effetti della quarta rivoluzione industriale che sta diffondendo sempre più l'utilizzo di macchine intelligenti, interconnesse e collegate a internet, **in buona parte degli Enti locali, invece, il deficit tecnologico che sconta il personale è disarmante**".*

A livello territoriale i **Comuni più virtuosi** sono quelli ubicati nella **Provincia autonoma di Bolzano, nel Veneto, in Emilia Romagna e in Toscana.**

Se in Alto Adige il 65,5% dei sindaci è in grado di espletare questo servizio, in Veneto il tasso scende al 56,5%, in Emilia Romagna al 54,1% e in Toscana al 44,8%.

In coda, invece, troviamo i Comuni della Liguria (17,4%), della Sicilia (16,8%) e del Molise (14,7%).

LINK:

[Per consultare lo studio integrale della CGIA di Mestre clicca qui.](#)

14. PROFESSIONI - Sostenere gli investimenti nelle tecnologie digitali per aumentare la competitività degli studi - Audizione di Confprofessioni alla Commissione Lavoro del Senato

*«La quarta rivoluzione industriale esprimerà tutte le sue potenzialità solo quando verrà colmato il digital divide nelle libere professioni. Nonostante un trend di crescita costante, **solo il 40% degli studi professionali ha investito nelle tecnologie digitali**, spendendo oltre 1,4 miliardi di euro nelle nuove tecnologie. **Un ritardo che rischia di rallentare la competitività dei professionisti italiani sui mercati internazionali**».*

È questa la fotografia che il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, ha presentato mercoledì 5 luglio alla Commissione Lavoro del Senato nel corso delle audizioni su "**L'impatto sul mercato del lavoro della Quarta rivoluzione industriale**", tema fortemente voluto dal presidente Maurizio Sacconi.

Secondo Stella *«Occorre accelerare il rapporto tra professionisti e strumenti tecnologici e digitali. A partire anzitutto da una riforma del sistema di formazione nelle Università e nei corsi di aggiornamento, che devono orientarsi verso metodi basati sull'accrescimento delle competenze pratiche, integrando nei programmi formativi universitari e nella formazione continua competenze tecnologiche, in modo da legare l'identità del professionista agli strumenti digitali».*

Ma non solo, perché anche il pubblico deve fare la sua parte per sostenere il settore delle professioni sugli investimenti nel digitale «attraverso l'utilizzo dei benefici e sistemi di premialità economica che sono a disposizione dello Stato e delle Regioni, sfruttando le risorse per lo sviluppo messe a disposizione dai programmi europei» ha aggiunto il presidente di Confprofessioni, sottolineando che è necessario intervenire anche sulle infrastrutture normative. «La partecipazione dei professionisti ai contratti di rete, introdotta con la nuova legge sul lavoro autonomo, favorirà certamente le aggregazioni multidisciplinari - ha concluso Stella - ma bisogna intervenire anche sulle Società tra professionisti per vincere la sfida del professionista 4.0».

LINK:

[Per accedere al sito di Confprofessioni clicca qui.](#)



15. InfoCamere dà il via ai pagamenti e all'acquisto online delle marche da bollo digitali con carte di credito o debito

Pagare online i servizi della Pubblica Amministrazione diventa ancora più semplice e aperto a tutti.

L'Istituto di Pagamento di InfoCamere tramite **pagoPA** - la piattaforma tecnologica fornita dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) - ha infatti abilitato i versamenti a favore della Pubblica Amministrazione **utilizzando carte di credito o di debito**.

Acquistare online la marca da bollo digitale ed effettuare versamenti alla Pubblica Amministrazione ora è possibile anche senza aprire ICONTO.

Come primo Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) abilitato al servizio **@e.bollo** (sviluppato dall'Agenzia delle Entrate con la collaborazione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), l'Istituto di Pagamento di InfoCamere consente a tutti i cittadini, con pochi click, di effettuare pagamenti verso la Pubblica Amministrazione, ivi inclusa la marca da bollo digitale.

Il servizio - che consente di assolvere l'imposta in modalità telematica - è già disponibile per alcuni tra gli oltre 3.500 Comuni che si avvalgono della piattaforma SUAP delle Camere di Commercio ed è prevista l'estensione ad ulteriori 750 Comuni accreditati al servizio PagoPA.

A beneficiare dell'introduzione dei pagamenti con carte di credito/debito saranno anche i servizi gestiti dal sistema camerale italiano con il portale Impresa in un giorno (Sportello Unico per le Attività Produttive e Registro degli Operatori della Comunicazione di AGCOM) ed il portale Diritto Annuale per il versamento del diritto annuo alle Camere di Commercio.

Si aggiunge quindi un altro significativo tassello alla digitalizzazione dei pagamenti verso la Pubblica Amministrazione con conseguenti **vantaggi sia per il cittadino che per le imprese** in termini di miglioramento della comunicazione e dell'efficienza nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione.

LINK:

[Per scaricare il testo del Comunicato stampa di InfoCamere clicca qui.](#)

16. DEFINIZIONE AGEVOLATA - "ContiTU" - Al via dal 10 luglio il nuovo servizio che permette di scegliere online quali debiti pagare

Con un comunicato stampa del 7 luglio 2017, l'**Agenzia delle Entrate-Riscossione**, ha lanciato il nuovo servizio "**ContiTu**", attraverso il quale, a decorrere **dal 10 luglio 2017**, il contribuente potrà scegliere di "rottamare" solo alcune delle cartelle e degli avvisi elencati nella comunicazione inviatagli entro il 15 giugno 2017.

Il nuovo servizio online di Agenzia delle entrate-Riscossione è un ulteriore strumento per supportare i contribuenti interessati alla definizione agevolata in vista della scadenza del prossimo 31 luglio, fissata dalla legge, per il primo pagamento degli importi rottamati.

Nello specifico il contribuente che ha indicato nella sua richiesta più cartelle o più avvisi, **entro il 31 luglio** potrà decidere e scegliere quali effettivamente pagare., consapevole che i debiti non pagati, come previsto dalle norme che regolano la definizione agevolata, rientreranno nelle procedure obbligatorie della riscossione ordinaria (quindi non sarà possibile beneficiare del pagamento in misura ridotta).

Ad esempio, chi ha chiesto la rottamazione per 7 cartelle, ma si rende conto che potrà riuscire a pagarne soltanto 4, potrà scegliere i debiti che intende rottamare e la piattaforma digitale fornirà un nuovo totale da pagare e i relativi codici RAV indispensabili per poter saldare i relativi debiti prescelti.

Il nuovo servizio potrà essere utilizzato anche da coloro che abbiano eventualmente ricevuto una comunicazione contenente cartelle/avvisi che non avevano inserito nella loro dichiarazione: potranno richiedere i RAV per le sole cartelle/avvisi che avevano indicato nella richiesta presentata.

Per **utilizzare il servizio** i contribuenti devono procedere con la **compilazione del modulo online** e specificare quali cartelle/avvisi intendono pagare. Successivamente:

- verranno calcolati l'importo di ciascuna rata e anche il totale;
- Agenzia delle entrate-Riscossione invierà i nuovi bollettini RAV con cui sarà possibile effettuare il pagamento entro le scadenze previste.

I contribuenti possono pagare:

- presso la propria banca e gli sportelli bancomat (ATM) degli istituti di credito che hanno aderito ai servizi di pagamento CBILL del Consorzio CBI (Customer to Business Interaction);
- con il proprio internet banking;
- presso gli uffici postali, nei tabaccai convenzionati con Banca 5 e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica;
- sul portale del nuovo ente della riscossione;
- con l'App Equiclick tramite la piattaforma PagoPA;
- direttamente agli sportelli di Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Per aderire al servizio di **addebito diretto su conto corrente**, è necessario che la richiesta di attivazione del mandato, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti previsti dal Sistema Interbancario, sia presentata, alla banca del titolare del conto, almeno 20 giorni prima della scadenza della rata.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito Agenzia delle Entrate - Riscossione clicca qui.](#)

17. RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI - RAEE e veicoli fuori uso - Nessuna deroga per commercio "ambulante" - Nuova sentenza della Corte di Cassazione

Il regime di deroga per la raccolta e il trasporto "ambulante" dei rifiuti che formano oggetto di commercio non è applicabile se questi sono **riconducibili, per le loro peculiarità, a categorie autonomamente disciplinate**.

A ribadirlo è la **Corte di Cassazione (Sentenza 31953/2017)** che ha così respinto il ricorso contro una sentenza con cui il Tribunale di Avellino ha condannato un privato per **trasporto non autorizzato di rifiuti non pericolosi** in territorio dichiarato in stato di emergenza, in applicazione della disciplina sanzionatoria dettata dall'articolo 6, del D.L. n. 172/2008, convertito dalla L. n. 210/2008, recante *"Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale"*.

Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di **gestione non autorizzata dei rifiuti**, il reato di cui all'art. 256 del D.Lgs. n. 152 del 2006 (rubricato *"Attività di gestione di rifiuti non autorizzata"*) - che costituisce la ipotesi generica sulla quale è poi stato costruito, per le Regioni afflitte dalla cosiddetta emergenza rifiuti, la più grave ipotesi delittuosa, contestata al prevenuto, disciplinata dal citato D.L. n. 172 del 2008 – *"è configurabile anche in relazione alle condotte di raccolta e trasporto esercitate in forma ambulante, salva l'applicabilità della deroga di cui all'art. 266, comma 5, del predetto D.Lgs n. 152 del 2006, per la cui operatività, tuttavia, occorre non soltanto che l'agente sia in possesso del titolo abilitativo previsto per il commercio ambulante dal D.Lgs. n. 114 del 1998, ma anche che si tratti di rifiuti che, formando oggetto del suo commercio, non siano riconducibili, per le loro peculiarità, a categorie autonomamente disciplinate"*.

Ed è proprio questa ultima ipotesi ad essersi verificata nel caso giunto al giudizio della Cassazione: *"il prevenuto è stato trovato mentre trasportava, appunto, rifiuti aventi una specifica caratterizzazione, come gli elettrodomestici in disuso e le parti meccaniche di autoveicoli, sicché in ogni caso la sua condotta, in quanto incontestatamente svolta in assenza delle autorizzazioni previste dalla disciplina in tema di rifiuti, non può essere ritenuta scriminata dal fatto che la stessa potesse, o meno, rientrare nell'ambito della sua attività di commerciante ambulante"*.

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 31953/2017 clicca qui.](#)

18. SFALCI E POTATURE - Normativa nazionale in contrasto con la normativa europea - Le associazioni chiedono di allineare la normativa nazionale con quella europea

La deroga alla disciplina dei rifiuti prevista dalla legge italiana per gli **"sfalci e potature" di giardini e parchi** potrebbe contrastare con le norme UE e la Commissione ne chiederà conto all'Italia.

Il *"Collegato Agricoltura"* (L. n. 154/2016) avrebbe, infatti, fatto uscire dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti, "sfalci e potature" derivanti dalla manutenzione del verde urbano, in pieno contrasto con la normativa europea.

Alcune associazioni, nell'occasione della discussione alla Camera sul testo del disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (*Legge*

europa 2017), chiedono che venga sanata questa frattura che si è venuta a creare tra la normativa italiana e la normativa europea.

Ripercorriamo le tappe che hanno segnato l'evoluzione della normativa in materia.

1) La **direttiva 2008/98/CE del Parlamento e del Consiglio del 18 novembre 2008**, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, **include tra i "rifiuti organici" i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi**.

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della citata direttiva, per "**rifiuto organico**" si intende: "*rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare*".

Secondo la direttiva, gli sfalci e le potature rientrano, dunque, in tale definizione se provengono da giardini e parchi e pertanto devono essere oggetto di una corretta gestione dei rifiuti, in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 4 e all'articolo 13 della citata direttiva.

2) Il **decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205**, che recepisce la direttiva europea nella normativa italiana integrando il decreto legislativo n. 152/2006, **classifica sfalci e potature come "rifiuti organici", destinati dunque al compostaggio**. Con l'articolo 10 viene infatti sostituito l'art. 183 (rubricato "*Definizioni*") del D.Lgs. n. 152/2006; al comma 1, lett. d) di tale articolo per "rifiuto organico" si intende "*rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato*".

3) I problemi, in Italia, nascono dalla **legge 28 luglio 2016, n. 154** (c.d. "*Collegato Agricoltura*"), che all'articolo 41, con una modifica apportata all'art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006, **inserisce anche sfalci e potature tra i materiali da escludere dalla definizione di rifiuto**, consentendo di bruciarli come biomassa a fini energetici. Detto articolo prevede la esclusione dalla definizione di rifiuto contenuta nel codice ambientale le materie fecali, la paglia, gli sfalci e le potature, nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione o con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

4) Alcuni parlamentari europei hanno chiesto alla Commissione europea, in una **interrogazione dell'11 novembre 2016**, se quanto previsto dalla legge italiana fosse in contrasto o meno con la direttiva 2008/98/CE sui rifiuti.

Nella **risposta del 21 dicembre 2016** la Commissione ha precisato che la direttiva 2008/98/CE include tra i "rifiuti organici" i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi. **Gli sfalci e potature rientrano in tale definizione di rifiuto organico** e l'assenza di un adeguato ed efficace controllo su questo tipo di rifiuti sarebbe in contrasto con la direttiva. La Commissione europea solleverà la questione con le Autorità italiane competenti.

5) Il CIC (*Consorzio Italiano Compostatori*), UTILITALIA e FISE Assoambiente (*Associazioni delle imprese dei servizi ambientali*) si sono rivolti alla Camera dei Deputati, dove le Commissioni stanno lavorando al testo del disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea 2017) invitando il Parlamento a sfruttare tale occasione per riallineare la normativa nazionale in materia di "sfalci e potature" alle indicazioni della direttiva 98/2008/CE.

Una volta ricomposta la frattura e scongiurato il rischio di infrazione, le citate associazioni si rendono disponibili ad aprire **un tavolo di concertazione** con tutti i soggetti della filiera (autorità locali, associazioni imprenditoriali e operatori del settore) al fine di trovare soluzioni condivise per garantire sia gli interessi di tutte le parti che la tutela della salute e dell'ambiente nel rispetto della legislazione europea.

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **REPUBBLICA ITALIANA**

I provvedimenti scelti per voi

(DAL 4 AL 13 LUGLIO 2017)

1) Legge 23 giugno 2017, n. 103: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. (Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

2) Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104: Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di

determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114. (Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Ministero dell'Interno - Decreto 7 luglio 2017: Fissazione al 30 settembre 2017 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 da parte delle Città metropolitane e delle province. (Gazzetta Ufficiale n. 158 del 8 luglio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106: Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE. (Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 9 giugno 2017: Adozione delle tariffe per i servizi resi dal Corpo delle capitanerie di porto per le attività autorizzative e di controllo a istituti, enti e società di addestramento dei lavoratori marittimi. (Gazzetta Ufficiale n. 160 del 11 luglio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

*Lo staff di TuttoCamere.it
augura a tutti
serene vacanze!!*